

RG 3662/ 2018

TRIBUNALE di GENOVA**Sezione Lavoro**

Verbale di udienza nella causa promossa da:

MORGANO MARIA CALOGERA

avv. GIANGRASSO FILIPPO

ricorrente

CONTRO**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

avv. AVVOCATURA DELLO STATO

Maria BUTTAFUOCO, Paolo CAPIZZI, Katia CRISCÌ, Maria Catena COSTA, Daniela FERRIGNO, Basilia LOTARIO, Sabrina PUGLISI, Maria Ausilia LO PORTO, Chiara BAGLIERI, Maria Adele ARGENTO, Beatriz BONGIOVANNI, Loredana Enrica Rosa CUSCUNÀ, Grazia GIORDANO, Rosa OLIVERI

convenuti

Il giorno 8 marzo 2019 davanti al giudice monocratico dott.ssa Maria Ida Scotto, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Alessandro Tanda, in sostit. dell'avv. Giangrasso, l'avv. Ricci per l'Avvocatura dello Stato.

L'avv. Tanda chiede rinvio per discussione riportandosi comunque agli atti.

L'avv. Ricci si rimette sul rinvio .

Il Giudice

rilevato che la copia depositata in atti dell'atto notificato ai sig. Maria Buttafuoco, Paolo Capizzi, Katia Criscì, Maria Catena Costa, Daniela Ferrigno, Basilia Lotario e Sabrina Puglisi non comprende la copia integrale del ricorso introduttivo del giudizio;
invita parte ricorrente a produrre copia integrale dell'atto notificato a Maria Buttafuoco, Paolo Capizzi, Katia Criscì, Maria Catena Costa, Daniela Ferrigno, Basilia Lotario e Sabrina Puglisi;

rilevato che con riferimento alla notifica effettuata a Maria Ausilia Lo Porto, Chiara Baglieri, Maria Adele Argento, Beatriz Bongiovanni, Grazia Giordano, Rosa Oliveri non risulta rispettato il termine a comparire;



rilevato che la notifica effettuata a Loredana Enrica Rosa Cuscunà non è andata a buon fine ;

dispone rinnovarsi la notifica a Maria Ausilia Lo Porto, Chiara Baglieri, Maria Adele Argento, Beatriz Bongiovanni, Loredana Enrica Rosa Cuscunà, Grazia Giordano, Rosa Oliveri;

vista l'istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi degli art. 150 e 151 c.p.c.;

rilevato che la ricorrente ha chiesto convenirsi in giudizio anche tutti i docenti della scuola primaria che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'anno scolastico 2017/2018 chiedendo l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia;

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 5° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

ritenuto, che, in ossequio a tale disposizione, le ordinanze ministeriali che hanno disciplinato la mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'anno 2017/2018 sono state pubblicate appunto sul sito internet del MIUR:

ritenuto che, avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, alle appena descritte modalità di pubblicazione degli atti cui attengono le pretese della ricorrente e, più in generale, alle speciali modalità di pubblicazione previste per gli atti e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

visto l'art. 151 c.p.c.;

dispone la notifica del ricorso, della memoria e del verbale nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'anno scolastico 2017/2018 chiedendo l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia mediante pubblicazione - per trenta giorni, a spese di parte ricorrente, da eseguirsi entro il 5/4/2019 - sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. e dell'Ufficio Regionale della Sicilia;

rinvia per verificare la regolarità delle notifiche all'udienza del 10 maggio 2019 ore 11, avvertendo i litisconsorti che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

Il Cancelliere
Cristina Stuppia

Il Giudice
Maria Ida Scotto

